

Prot. nr. 5455

## ORDINANZA N. 31/2019

**OGGETTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA ARTIGIANALE DI FONDO.**

### IL SINDACO

**Considerato** che in questi ultimi anni la zona artigianale di Fondo si è ampliata ed ha visto un incremento di insediamenti di nuove aziende e l'ampliamento di quelle esistenti;

**Appurato** che tutto questo ha comportato anche l'incremento del traffico di mezzi pesanti da e per le varie aziende, mezzi che sovente stazionano lungo la strada di accesso in attesa di poter entrare nelle varie aree private per effettuare le operazioni di carico o scarico, spesso in modo incontrollato, creando intralcio alla circolazione e malumori tra le varie aziende operanti in zona che presso gli altri utenti della strada,

**Considerato** che le varie ditte hanno spazi interni limitati che risultano insufficienti alla sosta di tutti i mezzi che vi devono accedere;

**Preso atto** della possibilità di creare idonei spazi di sosta lungo la viabilità principale della zona, in conseguenza dai recenti lavori di eliminazione del primo tratto del marciapiede sul lato sinistro della strada d'accesso, permettendo così una nuova regolamentazione della circolazione senza alcun intralcio alla viabilità;

**Visto** anche la necessità di adeguare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale della zona alle nuove esigenze;

**Preso atto** che l'art. 77 del Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m., a comma 7 stabilisce che "per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell'ordinanza di approvazione";

**Considerato** che per "segnali di prescrizione" secondo il dettato dell'art. 39 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lg. 30.04.1992 nr. 285 e s.m., comma 1, lettera B), si intendono i segnali verticali di precedenza, di divieto e di obbligo;

**Appurato**, che tutta la segnaletica verticale attualmente in essere sul territorio comunale, risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 77 del Regolamento al Nuovo Codice della Strada, sia per quanto riguarda la sua collocazione, sia per quanto riguarda la corrispondenza strutturale ai dettati normativi.

**Vista**, altresì, la risoluzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 2321/SEGR/3427 del 10 dicembre 2002 e la circolare del dipartimento dei Trasporti Terrestri del 09 dicembre 2004;

**Visto** il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 283 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione.

**Vista** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 03.05.2018 n 2 e ss.mm. contenente il "Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

**Visto** lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Fondo n. 22 del 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B del 12.08.1994 e ss.mm.);

### ORDINA

- a) L'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli che salendo lungo via Merano si immettono nella Zona Artigianale;

- b) L'istituzione dell'obbligo di dare la precedenza, all'ingresso della strada che accede alla zona artigianale, per i veicoli che salendo lungo via Merano si immettono nella Zona Artigianale a favore dei veicoli che scendendo dalla via Merano svoltano a destra per l'ingresso alla zona artigianale;
- c) L'istituzione del divieto di sosta permanente su entrambi i lati della strada a servizio della Zona Artigianale;
- d) L'apposizione di un dosso rallentatore a fronte delle aree appartenenti alle ditte Edilagraria e Metal Works S.r.l.;
- e) L'istituzione del limite massimo di velocità "km 30/h" su tutta la strada;
- f) L'istituzione di un'area nella quale la circolazione è regolata a rotatoria in senso antiorario, davanti alla ditta Martintoni S.r.l., per i veicoli in entrata nella zona artigianale;
- g) L'istituzione di 3 stalli di sosta riservata agli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 q.li, agli autotreni ed autoarticolati sul lato destro Strada principale tra la ditta Sartorilegno e MetalWorks S.r.l.;
- h) L'istituzione di un attraversamento pedonale tra la ditta Sartorilegno e la ditta Fae Group, a congiunzione del marciapiede destro con la fine del marciapiede sinistro;
- i) L'istituzione dell'obbligo di dare la precedenza per i veicoli in uscita dalla zona Artigianale verso l'area a circolazione a rotatoria;
- j) L'istituzione di dare la precedenza per i veicoli in uscita dalla zona Artigianale che si immettono in via Merano;
- k) L'istituzione dell'obbligo di svolta a destra, all'intersezione tra la strada d'uscita della Zona Artigianale e la via Merano, per i veicoli in salita da via Merano.

### **AVVERTE**

1. La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti ordinanze in materia di segnaletica stradale della Zona Artigianale di Fondo.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);

### **RENDE NOTO**

Il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione dei Carabinieri di Fondo avente competenza sul territorio interessato;
- Vigili del Fuoco di Fondo;
- Ditta Sartorilegno;
- Ditta Martintoni Srl;
- Ditta Fae Group;
- Ditta Edilagraria;
- Ditta Mastria Costruzioni S.r.l.;
- Ditta Metal Works S.r.l.;
- Ditta Borzaga F.lli Borzaga Laboratorio Artigianale;

---

**AVVERTE ALTRESI'**

Che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo 02 luglio 2010 n. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, entro 60 giorni ricorso contro la collocazione della segnaletica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Fondo, 30.07.2019

IL SINDACO  
Graziadei Daniele